



## Brexit – Possibilità di cumulo

Modifica del 09.06.2021

Modifica del 01.09.2021

### 1 Contesto

L'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito (UK) è entrato in vigore il 1.1.2021<sup>1</sup>. Trasferisce diversi accordi rilevanti con l'UE alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, tra cui l'Accordo di libero scambio (1972).

La Svizzera e il UK hanno convenuto, in occasione del comitato misto dell'accordo commerciale dell' 8 giugno 2021, di incorporare le regole rivedute della convenzione PEM, con riserva della conclusione dei necessari processi di approvazione interna, nell'accordo commerciale a partire dal 1° settembre 2021. Le informazioni sulle nuove norme di origine possono essere trovate [qui](#).

Le norme di origine sono elencate nel protocollo n. 3 dell'appendice all'allegato 1 dell'accordo commerciale. Queste corrispondono in linea di principio alle norme transitorie della Convenzione PEM.

L'ALS comprende anche le norme di origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM<sup>2</sup>)<sup>3</sup>. Tuttavia, il UK non è parte di questo accordo e ha concordato norme di origine sostanzialmente diverse nell'accordo di commercio e cooperazione con l'UE. Ciò comporta delle restrizioni alle possibilità di cumulo.

### 2 Cumulo con materiali originari del UK

A partire dal 1.1.2021 non è più possibile il cumulo diagonale con i materiali originari del UK nel quadro degli altri ALS della Svizzera/AELS con le parti contraenti della Convenzione PEM (compresa l'UE). Ciò richiederebbe un corrispondente adeguamento di questi ALS e il UK dovrebbe mantenere i corrispondenti ALS con norme di origine identiche.

### 3 Cumulo con materiali originari dell'UE e della Turchia

~~Affinché nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il UK sia consentito il cumulo con materiali originari dell'UE, deve esistere un ALS tra tutte le parti con norme di origine identiche a quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK. Poiché le norme di origine dell'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito non sono identiche a quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK, il cumulo con materiali originari dell'UE non è possibile. Dal 9.6.2021, è possibile cumulare con materiali originari dell'UE e della Turchia, a condizione che questi materiali siano qualificati come originari dell'UE o della Turchia nel quadro dell'ALS corrispondente o delle regole d'origine della Convenzione PEM (queste sono identiche a quelle~~

<sup>1</sup> [RS 0.946.293.671](#)

<sup>2</sup> [RS 0.946.31](#)

<sup>3</sup> Le norme di origine sono stabilite nel [protocollo n. 3](#) dell'appendice dell'allegato 1 dell'accordo commerciale.

dell'accordo commerciale CH-UK). Gli esportatori svizzeri possono cumulare con materie prime originarie dell'UE o della Turchia, a condizione che queste si qualificano come merci originarie ai sensi della Convenzione PEM o delle norme transitorie (norme d'origine rivedute della Convenzione PEM<sup>4</sup>) (permeabilità). Come prove dell'origine si utilizzano le prove d'origine abituali della Convenzione PEM o le norme transitorie.

Tuttavia, il cumulo è possibile solo se questi materiali hanno subito un trattamento che va oltre la lavorazione minima in Svizzera o nel Regno Unito ([articolo 6 del protocollo 3 CH-UK](#)). Il prodotto finale nella cui fabbricazione sono utilizzati i materiali deve quindi ottenere l'origine svizzera o britannica. D'altra parte, non è possibile esportare merci importate originarie dell'UE e della Turchia invariate con prova d'origine nel Regno Unito o importarle dal Regno Unito (attraverso il commercio diretto). Non fa differenza se queste merci sono imposte in Svizzera o nel Regno Unito o se sono esportate da un deposito doganale. In questi casi, nessuna prova d'origine può essere rilasciata in Svizzera o nel Regno Unito.

## 4 Cumulo con materiali originari di altre Parti contraenti della Convenzione PEM

### 4.1 Cumulo in Svizzera (successiva trasformazione e commercio diretto)

Nel traffico bilaterale tra la Svizzera e il UK è possibile il cumulo con materiali provenienti da altre parti contraenti della Convenzione PEM (cioè da Paesi non UE), a condizione che le parti abbiano concluso ALS con norme di origine identiche ai sensi della Convenzione PEM o delle norme transitorie (norme d'origine rivedute della Convenzione PEM) (permeabilità). Attualmente le imprese svizzere possono cumulare con materiali provenienti dai seguenti Paesi: Albania, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Tunisia, Ucraina<sup>5</sup>. La seguente panoramica 1 indica quali possibilità di cumulo esistono attualmente per le imprese svizzere.

### 4.2 Cumulo nel UK

#### 4.2.1 Commercio diretto

Dal 1.1. 2021 il UK è considerato un Paese terzo nell'ambito dell'ALS Svizzera/AELS con le parti contraenti della Convenzione PEM. Affinché le merci provenienti da un'altra parte della Convenzione PEM possano essere esportate dal UK verso la Svizzera allo stato immutato (commercio diretto), occorre prima modificare il corrispondente ALS della Svizzera/AELS con un'altra parte contraente della Convenzione PEM. Il semplice commercio diretto attraverso il UK (le merci originarie vengono riesportate dal Regno Unito senza alcuna modifica) non è quindi possibile per il momento.

#### 4.2.2 Successiva trasformazione nel UK (più di una lavorazione minima)

Negli scambi bilaterali tra il UK e la Svizzera, il cumulo è possibile con materiali provenienti da altre parti (non UE) della Convenzione PEM (per quanto riguarda l'UE e la Turchia, vedi cifra 3), a condizione che le parti abbiano accordi di libero scambio con norme di origine identiche. Attualmente, le imprese del UK possono cumulare con materiali provenienti dai seguenti Paesi: Albania, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Tunisia, Ucraina<sup>6</sup>. La seguente panoramica 2 indica quali possibilità di cumulo esistono attualmente per le imprese del UK.

---

<sup>4</sup> Le informazioni sulle norme transitorie possono essere trovate [qui](#).

<sup>5</sup> Il cumulo per quanto riguarda i materiali dei capitoli 1-24 del SA è limitato nel caso della Giordania, Macedonia del Nord e della Tunisia, poiché questi accordi agricoli svizzeri prevedono norme di origine diverse da quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK.

<sup>6</sup> Il cumulo per quanto riguarda i materiali dei capitoli 1-24 del SA è limitato nel caso della Giordania, Macedonia del Nord e della Tunisia, poiché questi accordi agricoli svizzeri prevedono norme di origine diverse da quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK.


## 5 Sviluppi futuri

Nella [dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine](#), la Svizzera e il UK hanno riconosciuto che un approccio trilaterale che coinvolga l'Unione europea è il risultato preferito. Sulla base di questa dichiarazione, la Svizzera e il UK si impegnano ad adottare le misure necessarie per aggiornare le norme di origine dell'accordo commerciale CH-UK in relazione all'approccio trilaterale.

Le modifiche riguardanti le future possibilità di cumulo saranno pubblicate tramite circolare. Si prega di verificare quali sono gli ALS nel Regno Unito e quali sono le norme di origine da essi previste tramite il seguente link ([rete di ALS del UK](#)).

Come comunicato nella [circolare del 9 giugno 2021](#), le regole di origine PEM riviste dovrebbero essere introdotte nell'accordo commerciale CH-UK il 1° settembre 2021, con riserva del completamento dei processi di approvazione necessari. Una circolare corrispondente sarà pubblicata a tempo debito.


Panoramica 1: Possibilità di cumulo per le imprese svizzere (cifra 3 e 4.1)



<sup>1</sup> Il commercio diretto di merci provenienti dall'UE o dalla Turchia non è possibile.

<sup>2</sup> Le norme di origine degli accordi agricoli tra la Svizzera e questi Paesi si differenziano da quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK. Il cumulo con i prodotti agricoli di base (capitolo 1-24 del SA) originari di uno di questi Paesi non è quindi possibile.

Panoramica 2: Possibilità di cumulo per le imprese del UK (cifra 4.2.2) <sup>1</sup>



<sup>1</sup> Il commercio diretto di merci originarie di parti contraenti della Convenzione PEM (incluse UE e Turchia) non è possibile.

<sup>2</sup> Le norme di origine degli accordi agricoli tra la Svizzera e questi Paesi si differenziano da quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK. Il cumulo con i prodotti agricoli di base (capitolo 1-24 del SA) originari di uno di questi Paesi non è quindi possibile.